

(N. 1094)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo)
della Camera dei deputati nella seduta del 31 maggio 1950 (V. Stampato N. 1181)*

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro del Commercio con l'estero

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 GIUGNO 1950

Modifiche alle norme sulla liquidazione del Comitato italiano petroli

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il collegio dei liquidatori previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 maggio 1947, n. 623, è soppresso.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il collegio dei liquidatori dovrà presentare ai Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro, un rendiconto della propria gestione e una relazione illustrativa, accompagnati dalle relazioni del collegio dei revisori dei conti e del Comitato di vigilanza istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 239.

Art. 2.

Le operazioni di liquidazione del Comitato italiano petroli sono continuate da un liqui-

datore nominato dal Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Le operazioni di liquidazione debbono essere ultimate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.